Repertorio n. 1497 Raccolta n. 1141

Verbale di assemblea

della "ASSOCIAZIONE DUE DI DUE" ONLUS

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisette marzo duemilaventisei, alle ore nove e minuti trenta.

(27/3/2026)

In Castrovillari, nello studio Iorfida al Corso Calabria n. 3/A

Innanzi a me dottor **ANTONIO MATTERA**, notaio residente in Mormanno con studio alla via L. Sturzo n. 1, iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola,

SI COSTITUISCE

LUCCISANO MARIA, nata a Taurianova (RC) il 7 settembre 1971 e residente in Castrovillari (CS) alla via Pirandello n. 28, la quale interviene nella qualità di **Presidente del Consiglio Direttivo della "ASSOCIAZIONE DUE DI DUE" ONLUS**, con sede in Castrovillari (CS) alla via Montevecchio - Località Vigne, codice fiscale 94024360789, costituita con scrittura privata del 6 giugno 2012, registrata presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Castrovillari, in data 22 giugno 2012 al n. 1371, serie 3, fasc. 1707, iscritta presso l'Anagrafe Unica delle ONLUS in data 13 marzo 2015 con prot. n. 2015/4721.

Io notaio sono certo dell'**identità personale** della costituita, la quale

DICHIARA

che in questi luogo, giorno ed ora si è riunita in prima convocazione l'Assemblea della predetta associazione, e mi

RICHIEDE

di far constare da verbale lo svolgimento dell'adunanza e le deliberazioni eventualmente adottate.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto di quanto segue.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi del vigente Statuto sociale e per unanime designazione dei presenti, assume la Presidenza dell'Assemblea il sopra costituito Presidente del Consiglio direttivo, il quale

CONSTATA:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, come da Statuto;
- che sono presenti tutti gli associati, individuati nominativamente nell'elenco (c.d. foglio presenze), che – firmato da essa comparente e da me notaio - si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**;
- che del Consiglio direttivo sono presenti, oltre ad esso Presidente (sopra generalizzato):

-- Donadio Michele, nato a Castrovillari (CS) il 4 marzo 1963, Vice presidente e consigliere;

-- Iorfida Antonio Rocco, nato a Soverato (CZ) il 23 novembre 1953, Vice presidente e consigliere;

-- Menegoni Patricia Vanina, nata a San Pedro (Buenos Aires - Argentina) il 31 ottobre 1972, consigliere;

-- Pignataro Davide, nato a Maierà (CS) il 21 agosto 1974, consigliere;

-- Cruscomagno Elisabetta, nata a Castrovillari (CS) il 2 gennaio 1968, consigliere.

Il Presidente,

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara validamente costituita la presente Assemblea ed apre la discussione sul seguente ———————

———————ORDINE DEL GIORNO:———————

1) modifiche allo statuto dell'Associazione secondo le disposizioni del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed integrazione della denominazione sociale secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 3, del citato decreto;———

2) delibere connesse e conseguenziali. ———————

———————DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE———————

Il Presidente apre la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno ed illustra all'Assemblea i motivi che inducono a proporre la modifica dell'attuale Statuto dell'Associazione: in particolare, egli evidenzia la necessità di recepire i requisiti richiesti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 – c.d. Codice del Terzo settore – in vista dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e, a tal fine, propone agli associati di far assumere all'Associazione la qualifica di "ETS - ENTE DEL TERZO SETTORE".———————

Al riguardo, il Presidente fa presente:———————

-- che il Consiglio direttivo ha già dato parere favorevole in relazione al predetto adeguamento statutario;———————

-- che tra le modifiche statutarie è inclusa anche la variazione della denominazione sociale, che muterà da"ASSOCIAZIONE DUE DI DUE" ONLUS a **"ASSOCIAZIONE DUE DI DUE - ENTE DEL TERZO SETTORE" (in sigla: "ASSOCIAZIONE DUE DI DUE - ETS")**.———————

-- che, ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del Codice del Terzo Settore, si rende necessa-

ria la presenza di un organo di controllo, anche monocratico. Al riguardo il Presidente propone di nominare nella carica di Sindaco Unico la dottoressa Paola Maria Lidia Minasi, nata a Castrovillari (CS) il 18 novembre 1956.——

Il Presidente, ancora, dà atto che, per ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed assumere la qualifica di "Ente del Terzo Settore" (ETS), nonché conseguire la personalità giuridica, ex art. 22, comma 4, del Codice del Terzo Settore, è necessario che il patrimonio dell'Ente sia non inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero). A tal proposito il Presidente dichiara che la consistenza dell'attuale patrimonio dell'Associazione è di **euro 423.852,00 (quattrocentoventitremilaottocentocinquantadue virgola zero zero)**, come risulta dalla relazione di stima per l'accertamento dei valori patrimoniali, redatta in data 23 marzo 2026 dalla dottoressa Paola Maria Lidia Minasi, nata a Castrovillari il 18 novembre 1956, dottore commercialista iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Castrovillari al n. 129/a e nel Registro dei Revisori Contabili al n. 119108, asseverata con giuramento dinanzi a me notaio in data odierna (rep. n. 1497), relazione che al presente atto si allega, in originale, sotto la **lettera "B"**, precisando che dalla data della relazione ad oggi non sono intervenute modificazioni patrimoniali sostanziali.————

Conseguentemente il Presidente illustra all'Assemblea il testo di deliberazione proposto, con l'indicazione analitica delle modificazioni da apportare al vigente Statuto.————————————————————

Indi dà lettura all'Assemblea dello Statuto dell'Ente nella sua redazione aggiornata, e propone agli associati di procedere alla sua approvazione.———

In particolare, egli rende noto ai presenti che l'eventuale delibera di appro-

vazione verrà registrata presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Nessuno dei presenti chiede di inserire dichiarazioni.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea, con votazione unanime espressa per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA:

= I =

di modificare la ragione sociale in **"ASSOCIAZIONE DUE DI DUE - ENTE DEL TERZO SETTORE" (IN SIGLA: "ASSOCIAZIONE DUE DI DUE - ETS")**

= II =

di approvare il nuovo testo dello Statuto, composto da numero 39 (trentanove) articoli, adeguato ai requisiti richiesti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), ai fini dell'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con acquisizione della personalità giuridica;

= III =

di nominare, quale Sindaco Unico, Paola Maria Lidia Minasi, nata a Castrovillari il 18 novembre 1956, dottore commercialista iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Castrovillari al n. 129/a e nel Registro dei Revisori Contabili al n. 119108, la quale - riferisce il Presidente - dichiara di accettare la carica, essendo qui presente;

= IV =

di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio

potere per dare esecuzione alle delibere testè assunte e, in particolare, per ottenere l'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 47 del Codice del Terzo Settore con acquisizione della personalità giuridica.

Il Presidente mi consegna il nuovo testo dello Statuto sociale, che si allega al presente verbale sotto la **lettera "C"**, per costituirne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Adunanza alle ore dieci e minuti trenta.

Le spese del presente verbale e sue conseguenziali sono a carico della Fondazione.

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Di quest'atto, scritto in parte con il sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno, io notaio ho dato lettura alla parte, che l'approva e con me lo sottoscrive alle ore dieci e minuti quaranta.

Consta l'atto di due (2) fogli per complessive sei (6) facciate sin qui.

FIRMATO

Maria Luccisano

Antonio Mattera - Notaio - Sigillo

ALLEGATO "A"
all'atto n. 111
della raccolta

Foglio presenze

-LUCCISANO Maria, nata a Taurianova (RC), il giorno 07 Settembre 1971, Residente in Castrovillari (CS), via Nocara numero 1, Codice Fiscale LCCMRA71P47L063U;

-DONADIO Michele, nato a castrovillari (CS) il giorno 04 Marzo 1963, residente in Castrovillari CS, Via Nocara numero 1, Codice Fiscale DNDMHL63C04C349D;

-IORFIDA Antonio Rocco, Nato a Soverato (CZ) il giorno 23 Novembre 1953, Residente in Castrovillari (CS), Via Dell' Agricoltura, civico numero 31-B Codice Fiscale RFDNNR53S231872Q;

-MENEGONI Patricia Vanina, nata a San Pedro (Buenos Aires - Argentina), il giorno 31 Ottobre 1972, Residente in Castrovillari (CS), Via Mottafollone, Civico numero 2, Codice Fiscale MNGPRC72R71Z600Q;

-CRUSCOMAGNO Elisabetta, Nata a Castrovillari (CS), il giorno 02 Gennaio 1968, residente in Castrovillari (CS), Via Pasquale Laghi Civico numero 16 Codice Fiscale CRSLBT68A42C349B.

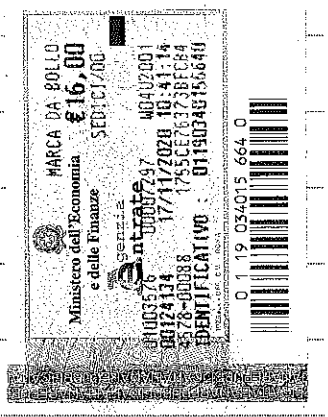
-PIGNATARO Davide, nato a Maierà (CS) il giorno 21. Agosto 1974, residente in Castrovillari (CS), Viale del Lavoro Civico numero 41, Codice Fiscale: PGNDVD74M21E835V;

-BERARDI Gemma, Nata a Castrovillari (CS), il giorno 04 Novembre 1980, Residente in Castrovillari (CS) Viale del Lavoro, Civico numero 41, Codice Fiscale BRRGMM80S44C349J;

-RACHIELE Serena, Nata a Cetraro (CS) il Giorno 01 Novembre 1997, Residente in Fagnano Castello (CS), Contrada Sant'Angelo, numero 2, Codice FISCALE RCHSRN97S41C588W;

ALLEGATO "B"
all'atto n. 1141
della raccolta

Repertorio n. 1496



Verbale di asseverazione di perizia di stima con giuramento

(Art. 1, n. 4, R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666)

REPUBBLICA ITALIANA

il giorno ventisette marzo duemilaventisei.

(27/3/2026)

In Mormanno, nel mio studio alla via Luigi Sturzo n. 1.

Innanzi a me dottor **ANTONIO MATTERA**, notaio residente in Mormanno, iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola,

SI COSTITUISCE

MINASI PAOLA MARIA LIDIA, nata a Castrovillari il 18 novembre 1956 ed ivi residente alla via S'Antagata D'Esaro n. 4, codice fiscale MNS PMR 56S58 C349A, dottore commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Castrovillari al n. 129/a e nel Registro dei Revisori Contabili al n. 119108

Io Notaio sono certo della **identità personale** della costituita, la quale mi presenta una Relazione di stima, relativa alla valutazione peritale del patrimonio della **"ASSOCIAZIONE DUE DI DUE" ONLUS**, con sede in Castrovillari (CS) alla via Montevecchio - Località Vigne, codice fiscale 94024360789, iscritta presso l'Anagrafe Unica delle ONLUS in data 13 marzo 2015, prot. n. 2015/4721, chiedendo di asseverarla con giuramento.-

A ciò aderendo, io Notaio ammonisco ai sensi delle leggi vigenti la comparente, la quale presta quindi giuramento di rito ripetendo la formula "Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non

avere avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità".

La perizia, quindi, viene vidimata dal comparente e da me notaio ed allegata al presente atto sotto la **lettera "A"**, omessane le lettura per dispensa avuta dal comparente stesso.

Le spese dell'atto sono a carico della richiedente.

Di quest'atto, scritto in parte con il sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno, io notaio ho dato lettura alla comparente, che l'approva con me lo sottoscrive alle ore sette e minuti cinquanta.

Consta l'atto di un (1) solo foglio per complessive due (2) facciate sin qui.

ALLEGATO "A"
al rep. n. 1496

D.ssa Paola Maria Lidia Minasi

Commercialista Revisore Contabile

RELAZIONE GIURATA DI STIMA

ASSOCIAZIONE DUE DI DUE ONLUS

VIA MONTEVECCHIO LOC. VIGNE

87012 CASTROVILLARI

C.F. 94024360789

Corso Calabria,34 87012 CASTROVILLARI- tel. 0981/26291fax0981/22401

P.I. 02331400784 e-mail pmlminasi@gmail.com

La sottoscritta Paola Maria Lidia Minasi nata a Castrovillari il 18.11.1956 dottore commercialista iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Castrovillari al n° 129/a e nel Registro dei Revisori Contabili al n° 119108, con studio in Castrovillari C.so Calabria 3/a

PREMESSO

• che ha ricevuto incarico daLLLA Signora Luccisano Maria in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ASSOCIAZIONE DUE DI DUE ONLUS con sede in Castrovillari Via Montevecchio Loc. Vigne C.F. . 94024360789 , iscritta al registro delle ONLUS in data 13/03/2015 prot. n. 2015/4721,di redigere una relazione di stima in occasione della trasformazione in Associazione Impresa Sociale e richiesta di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore,ai sensi dell'art. 22, comma 4, del Codice del Terzo Settore

I) Brevi cenni sull'Associazione

L'Associazione si costituisce il 7 gennaio 2015 con atto registrato il 17 febbraio 2015 presso l'Agenzia delle Entrate di Castrovillari.

Nasce per volontà dei soci fondatori che si prefiggono di offrire servizi di accoglienza e proposte socio-educative , con affido diurno e semiresidenziale a minori e loro famiglie che versino in situazioni di svantaggio, creare una rete di supporto per coloro che si trovano in condizioni di disagio connesse a situazioni di devianza, di degrado, di grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale con scelte di intervento mirate ed efficaci;.

II) Prescrizioni normative

Ai sensi del comma 4 dell'art 22 CTS " si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.Tenuto conto della mancanza di specifiche disposizioni di legge a riguardo, l'elaborazione di una stima peritale deve essere fatta sulla base di norme tecniche di generale accettazione della prassi di valutazione di società, con riferimento alla situazione soggettiva dell'ente in esame ed a quella oggettiva del mercato in cui si colloca"

Pertanto, l'Associazione sia già dotata di personalità giuridica, per l'iscrizione al RUNTS è necessario dotarsi di una perizia giurata sulla consistenza del patrimonio.

Per la valutazione del patrimonio dell'Associazione,oggetto della presente stima, la sottoscritta si è dotata dei documenti contabili, fatture, ricevute, estratti conto, rendiconti e situazione patrimoniale e relativamente ai beni immobili ha recepito la perizia di stima redatta dal tecnico abilitato Geom. Martucci Gaetano da cui ha estrapolato i dati necessari alla redazione della presente stima.

III) Finalità dell'incarico

La presente perizia è redatta al fine di:

- determinare il patrimonio netto dell'ente;
- verificarne la consistenza;
- esprimere un giudizio sulla sua adeguatezza.

La perizia è redatta sulla base della documentazione fornita dall'ente, della quale si presume la veridicità, senza svolgimento di attività di revisione legale completa.

La situazione Patrimoniale al 30.12.2025

La seguente situazione patrimoniale riporta i valori contabili dei beni della società come individuati e rilevati in contabilità alla data del 30.12.2025

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**7355,12**
COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	2353,12
SPESE PLURIENNALI	5002,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**429666,91**
TERRENI E FABBRICATI	412603,82
ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	2842,09
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	14221,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	19475,00
PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	19475,00
Partecipazioni in altre imprese	19475,00
CREDITI COMMERCIALI	**100000,00**
FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	100000,00
Fatture da emettere a clienti terzi	100000,00
CREDITI VARI	**6482,30**
ANTICIPI A FORNITORI	3257,00
Anticipi a fornitori terzi	3257,00
CREDITI VARI V/TERZI	2999,00
Depositi cauzionali vari	2999,00
CREDITI VERSO IL PERSONALE	226,30
Dipend.antic.contrib.0,50 art.3 l.297/82	217,55
Personale c/arrotondamenti	8,75
Crediti V/so Erario	313,50
Crediti v/so Erario	313,50
Credito Acconti Irap	313,50
DISPONIBILITA' LIQUIDE	**80158,01**
BANCHE C/C E POSTA C/C	80153,81
CASSA	4,20
Cassa contanti	4,20
CONTI ERARIALI	**2009,23**
ERARIO C/IVA	42,86
Iva su acquisti	42,86
ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1965,61
Recupero somme erogate D.L.66/2014	1965,61
ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	0,76

FONDO T.F.R.	**1557,62**
Fondo T.F.R.	1557,62
FINANZIAMENTI DI TERZI	**137419**
MUTUI E FINANZIAMENTI	137418,8
Mutuo bancario a medio termine	39763,51
Finanz.a medio/lungo termine bancari	95555,25
Soci conto finanziamento infruttifero	2100
DEBITI COMMERCIALI	**27497,2**
FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	57,13
Fatture da ricevere da fornitori terzi	57,13
Note credito da ricevere da fornit.terzi	0
FORNITORI	**27440,1**
Fornitori terzi Italia	27440,11
CONTI ERARIALI	**2743,18**
ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2743,18
Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	1376,16
Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	313,32
Erario c/imposte sostitutive su TFR	1053,7
ENTI PREVIDENZIALI	**6093,56**
ENTI PREVIDENZIALI	6093,56
INPS dipendenti	5746,62
INAIL dipendenti/collaboratori	378,53
INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	-31,59
ALTRI DEBITI	**14976,26**
DEBITI VARI	411,79
Debiti v.so Equitalia\Agenzia Riscossione	411,79
DEBITI VERSO IL PERSONALE	14564,47
Personale c/retribuzioni	14564,47
F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	**31505,7**
F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	14733,49
F.do ammortamento spese societarie	77,2
F.do amm.to spese di manut.beni di terzi	14323,84
F.do amm. altre spese pluriennali	332,45
FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	10801,41
F.do ammort.fabbricati strumentali	808,37
F.do ammortamento costruzioni leggere	5662,04
F.do amm.to terreni	4331
FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	210,45
F.do ammortamento impianti specifici	210,45
FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	5760,3
F.do ammortamento mobili e arredi	4930,3
F.do ammortamento autoveicoli	830

TOTALE ATTIVITA'	**645644,00**	**TOTALE PASSIVITA'**	**221792**
		CAPITALE E RISERVE	**139659**
		CAPITALE E RISERVE	139658,7
		Capitale	139658,7
		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	**219094**
		Utile portato a nuovo	219094
		RISULTATO D'ESERCIZIO	**65098,8**
		Utile d'esercizio	65098,81
TOTALE A PAREGIO	**645644,00**	**TOTALE A PAREGGIO**	**645644**

IV) Raccordo tra valori contabili e valori di stima degli immobili

Dall'esame della situazione patrimoniale della Associazione alla data del 31.12.2025 gli immobili risultano iscritti in contabilità per un valore complessivo pari a euro 372.169.

A seguito dell'incarico conferito, è stata redatta apposita perizia estimativa finalizzata alla determinazione del più probabile valore di mercato dei medesimi beni immobili. L'attività valutativa è stata svolta sulla base dei criteri estimativi comunemente adottati nella prassi professionale (metodo comparativo/analisi di mercato, tenuto conto delle caratteristiche intrinseche ed

estrinseche dei beni, dello stato manutentivo, della destinazione urbanistica e dei valori di mercato rilevati per immobili analoghi).

Dalla stima effettuata emerge un valore complessivo degli immobili pari a euro 360.494

Pertanto si rileva uno scostamento rispetto al valore contabile pari a euro 11.675

Tale differenza è imputabile principalmente alla circostanza che i beni risultano iscritti in bilancio al costo storico (al netto degli eventuali ammortamenti), mentre la presente valutazione riflette il più probabile valore di mercato alla data della perizia.

La presente stima ha finalità esclusivamente ricognitive e informative nell'ambito della procedura di iscrizione della Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e non comporta, di per sé, modifiche ai valori contabili iscritti nel patrimonio dell'ente.

Immobile	**Valore contabile**	**Valore stimato**	**Scostamento**
Immobile	€ 371.361	€ 360.494	€ -10.867
Totale	€ 371.361	€ 360.494	**€ - 10.867**

Il patrimonio dell'ente indicato nella situazione patrimoniale allegata alla domanda di iscrizione rimane pertanto quello risultante dalle scritture contabili

V) Criteri di Valutazione

La valutazione è stata effettuata secondo:

principi di prudenza e ragionevolezza;

criteri di continuità aziendale;

utilizzo di valori nominali rettificati ove necessario.

In particolare:

le disponibilità liquide sono state assunte al valore nominale;

i crediti sono stati considerati al presumibile valore di realizzo;

i debiti sono stati iscritti al valore nominale;

non sono state effettuate valutazioni prospettiche o di natura previsionale.

Clausola prudenziale:

La valutazione è effettuata sulla base delle risultanze contabili disponibili; non si esclude la possibile esistenza di passività ulteriori non rilevate alla data della presente perizia.

Inoltre la sottoscritta a maggiore garanzia della effettiva consistenza patrimoniale dell'Associazione ha richiesto al Presidente del CDA il rilascio di una dichiarazione dalla quale, sotto la sua personale responsabilità, risulti l'esistenza di debiti e l'effettiva consistenza degli stessi, al fine di avere certezza che il fondo di dotazione non venga eroso da situazioni debitorie pregresse.

V) Determinazione del Patrimonio Netto

Totale Attività: euro 645.644

Totale Passività: euro 221.792

Patrimonio Netto: euro 423.852

VI) Valutazione dell'adeguatezza

Il patrimonio netto:

risulta positivo;

è superiore al minimo previsto per le associazioni del Terzo Settore;

appare, sotto il profilo quantitativo, adeguato al perseguimento delle finalità statutarie.

VII) Conclusioni

La sottoscritta, nei limiti dell'incarico ricevuto e sulla base della documentazione esaminata,

ATTESTA CHE

il patrimonio netto dell'ente, determinato in euro 423.852, risulta:

esistente;

contabilmente corretto;

idoneo, sotto il profilo quantitativo, ai fini della richiesta di iscrizione al Registro Unico Terzo Settore ed al riconoscimento della personalità giuridica.

Pertanto, che tale valore non è inferiore al minimo richiesto dall'art. 22 comma n. 4 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 di euro 15.000,00 (quindicimila/00).

Con quanto sopra esposto, il sottoscritto ritiene di aver assolto l'incarico affidatogli in ottemperanza alle disposizioni di Legge ed ai principi della tecnica professionale.

Castrovillari 23/03/2026

In fede

D.ssa Paola Maria Lidia Minasi



ALLEGATO "C"
all'atto n. 1141
della raccolta

STATUTO dell'

"ASSOCIAZIONE DUE DI DUE - ENTE DEL TERZO SETTORE"

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

È costituita la associazione denominata

"ASSOCIAZIONE DUE DI DUE - ENTE DEL TERZO SETTORE "(in sigla: "ASSOCIAZIONE DUE DI DUE - ETS")..

Articolo 2 - FINALITÀ

La associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale indicate all'**art 5, lettere a), b), c), d), e, i), k), l), p), q) e z) del Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017).**

Articolo 3 - OGGETTO

Le finalità di cui al precedente articolo 4 vengono perseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali a favore delle persone e delle famiglie; promuove interventi finalizzati a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza; previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia; eroga servizi e prestazioni volte a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità (ovvero interventi e servizi

sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni).

Ai predetti fini, l'Associazione può:

- collaborare ed operare tramite enti con analoghi scopi sociali;
- formare una rete di supporto verso coloro che si trovano in condizioni di disagio connesso a situazioni di devianza, di degrado, di grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale con scelte di intervento mirate ed efficaci;
- affermare la loro dignità e il diritto allo studio, al lavoro, all'inserimento e alla piena integrazione sociale;
- fornire servizi di accoglienza e proposte socio-educative, con affido diurno e residenziale ai minori e le loro famiglie, che versano nelle condizioni di svantaggio, per come dettagliatamente illustrate nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 168/1998 del 26 giugno 1998;
- pronto intervento delle famiglie disagiate, dei minori adolescenti in situazione di grave disagio socio-psicologico e relazionale, a grave rischio di emarginazione, maltrattamento e abuso che versano, quindi, in tutte le condizioni di svantaggio contemplate dalla Circolare del ministero delle Finanze n. 168/98;
- promuovere azioni di tutela di soggetti in età evolutiva e di prevenzione del disagio e della devianza minorile attraverso la realizzazione di progetti di inserimento sociale e lavorativo dei minori all'uscita del circuito penale che prevedano percorsi operativi-socio-educativi-riabilitativi volti a facilitarne il

reinserimento sociale;

- intervenire nella mediazione familiare qualora vi siano casi di soggetti che versano nelle condizioni di svantaggio illustrate dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 168/1998;

- creare un centro di accoglienza e cura per donne che vivono storie di abusi e maltrattamenti e per donne che vivono maternità difficili;

- promuovere lo svolgimento di un'attività socio-sanitaria per la prevenzione delle principali malattie, con particolare attenzione all'ambito oncologico, attraverso iniziative di tipo sanitario ed educativo svolgendo forme di assistenza socio-sanitaria a coloro che si trovano in gravi situazioni di disagio sociale, economico, di maltrattamento e di abuso;

- creare un centro di aiuto allo studio fornendo sostegno scolastico attraverso lezioni, corsi e laboratori, supportati da una equipe specialistica, verso coloro che versano in condizioni di obiettivo disagio, devianza, degrado ed in genere in tutti quei casi di svantaggio illustrati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 168/1998;

- realizzare iniziative concrete di ascolto, accoglienza, pronto soccorso educativo, solidarietà, formazione, servizi, avviamento al lavoro per aiutare coloro che esprimono maggiormente una condizione indifesa e trascurata, di degrado, di grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale;

- istituire uno sportello di orientamento legale e familiare e di sostegno a minori abbandonati;

- attivare un servizio costante (diurno e notturno), anche in forma itinerante, con finalità terapeutiche verso i giovani, tossicodipendenti;

- "tutorizzare" i giovani con vissuti di dipendenza, costruire l'autostima con

il recupero di una identità positiva e facilitare il reinserimento sociale;———

- rivolgere l'attenzione e l'impegno alle fasce sociali disagiate per rapporti ambientali, familiari e sociali e per qualsiasi altro preconcetto;————————

- ideare e gestire corsi di studio, anche con la creazione di borse di studio, finalizzati al pieno sviluppo delle potenzialità di giovani - che si trovano in condizione di svantaggio, come da Circolare del Ministero delle Finanze n. 168/1998 - ed al recupero di eventuali disagi di carattere fisico, ambientale ed economico che essi vivono;————————————————

- creare laboratori artigianali, quali luoghi d'impegno per inserire giovani svantaggiati che hanno seguito un percorso di recupero delle proprie esperienze patologiche.————————————————

Per il raggiungimento dei suoi scopi e la realizzazione dei propri progetti, l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:————————

◦ stipulare ogni opportuno atto o contratto anche per sovvenzionare le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerati opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;——

◦ amministrare i beni immobili di cui sia proprietaria, locatrice, conduttrice, comodataria, o comunque posseduti o di cui riceva apposito mandato di gestione ovvero a qualsiasi altro titolo detenuti, e amministrare o gestire le somme derivanti da tale gestione;————————————————

◦ amministrare, nel rispetto dei limiti di legge e in particolare delle riserve— previste dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i beni mobili a qual-

siasi titolo acquisiti e le somme di cui riceva mandato di gestione o che comunque derivino dall'amministrazione dei beni immobili gestiti per conto terzi;

◦ stipulare contratti o convenzioni per l'affidamento a terzi di attività di gestione dei suddetti beni e avvalersi altresì di consulenze specializzate in materia per la gestione diretta dei medesimi;

◦ partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima.

Essa potrà, ove lo ritenga opportuno, e funzionale al raggiungimento delle sue finalità istituzionali, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitale nonché partecipare a società del medesimo tipo e porre in essere tutte le attività strumentali necessarie o utili al perseguimento dei fini statutari nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2017;

◦ promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle attività idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione, i relativi addetti e il pubblico; pubblicare e pubblicizzare le informazioni acquisite riguardanti il mondo della disabilità, utilizzando i mezzi di diffusione di massa; tali attività potranno essere svolte in via meramente accessoria e marginale rispetto allo scopo principale dell'Associazione, e solo in quanto connesse agli scopi istituzionali;

◦ gestire direttamente o indirettamente spazi e laboratori funzionali al perse-

guimento delle finalità di cui al presente articolo e curare l'aggiornamento e la diffusione di materiale informativo sulle iniziative e attività svolte o da svolgere;

◦ istituire premi, borse di studio e compiere altre operazioni idonee a sostenere ed incoraggiare l'accesso alle opportunità di studio e di lavoro a favore dei soggetti svantaggiati;

◦ ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da enti pubblici e/o privati nonché, anche con l'ausilio di strumenti telematici ed eventualmente istituendo punti di raccolta e diffusione delle iniziative, organizzare raccolte di fondi a sostegno esclusivo delle proprie attività istituzionali; ricevere lasciti, a titolo di eredità e/o di legato, e donazioni;

◦ svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività sotto l'aspetto materiale, quali ad esempio la vendita di dépliant, gadget e simili o di magliette pubblicitarie ed altri oggetti di modico valore;

◦ svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017.

In coerenza con i suoi scopi, l'Associazione può inoltre stabilire e coordinare, nelle forme che ritiene più opportune, iniziative congiunte con Pubbliche Amministrazioni e, in genere, con qualsivoglia operatore economico e sociale pubblico o privato sia a livello nazionale che internazionale.

Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017 ed entro i limiti ivi previsti, l'Associazione può inoltre svolgere le seguenti attività secondarie:

▪ attuare programmi alimentari, educativi, sanitari, ricreativi;

▪ collaborare con ONG, associazioni di volontariato, comunità e/o Enti italiani e stranieri, CARITAS, R.S.A., A.S.L., enti privati per la realizzazione di progetti comuni;

▪ attuare servizi e strutture per lo svolgimento delle attività sociali anche per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidono con gli scopi dell'Associazione ed esercitare tutte quelle altre funzioni che all'Associazione sono o venissero demandate in virtù di leggi, regolamenti o disposizioni della pubblica autorità;

▪ richiedere il supporto, l'intervento dell'Alto Patrocinio e ricevere contributi, sussidi e sovvenzioni di qualsiasi natura, da qualsiasi pubblica autorità (Comuni, provincia, Regione, Stato, ecc.) ivi compresa l'Unione Europea nonché da Enti Privati, Enti Morali e Privati;

▪ partecipare a concorsi e bandi, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali, relativi al finanziamento e alla contribuzione su progetti rientranti nelle finalità associative;

▪ svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionali, nonché tutte le attività accessorie, in quanto integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in attesa dell'iscrizione dell'ente nel Registro unico nazionale, nel rispetto dei limiti stabiliti dal previgente D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

L'Associazione, nel pieno rispetto della normativa stabilita dal Codice del Terzo settore e dalla normativa in vigore, al fine di reperire i fondi necessari per gli scopi statutari, si propone di organizzare raccolte fondi nel corso delle campagne di sensibilizzazione.

Nel perseguire i suoi scopi, l'associazione garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità fra uomini e donne e i diritti inviolabili della persona.

Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017 e secondo le linee guida ivi indicate, l'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, altresì in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

L'Associazione può aderire a Federazioni ed associazioni con medesimo scopo o ad esso affine. Può inoltre compiere ogni atto negoziale necessario od utile allo svolgimento delle predette attività ed al conseguimento dello scopo sopra descritto.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

La associazione può esercitare altre diverse attività, anche commerciali e produttive, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui al precedente punto e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, il tutto secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con decreto

del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, Legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 4 - SEDE

La associazione ha sede nel Comune di **Castrovillari**.

Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere, in Italia o all'estero, sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali o agenzie, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune della sede della associazione e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata unicamente a seguito di delibera dell'assemblea degli associati e, ai sensi dell'art. 48, comma 1, Codice del Terzo Settore, e dovrà essere tempestivamente comunicata dall'organo amministrativo o da legale rappresentante dell'ente per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 5 - DURATA

La associazione ha durata illimitata.

Articolo 6 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO

La associazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

La associazione non persegue alcuno scopo di lucro.

Articolo 7 - DOMICILIAZIONE

Il domicilio degli associati e dei componenti degli organi sociali, per i loro rapporti con associazione, è quello che risulta dal Registro Unico Nazionale

del Terzo Settore e dal Registro delle Persone Giuridiche.

A tal fine la associazione potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

SEZIONE II - IL PATRIMONIO

Articolo 8 - PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della associazione ha un valore di **euro 423.852,00 (quattrocentoventitremilaottocentocinquantadue virgola zero zero)**

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- delle quote annuali versate dagli associati;
- dai beni mobili di proprietà dell'associazione;
- dai beni immobili di proprietà dell'associazione;
- da eventuali riserve costituite con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e/o lasciti in favore dell'associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 9 - RACCOLTA FONDI

La associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche at-

traverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 10 - UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), Codice del Terzo Settore;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni econo-

miche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo Settore;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 11 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento della associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del suddetto parere sono nulli.

Articolo 12 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

L'assemblea degli associati può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2447-bis e seguenti codice civile e di cui all'art. 10 Codice del Terzo Settore.

SEZIONE III - PARTECIPAZIONI

Articolo 13 - ASSOCIATI

Gli associati possono essere distinti nelle seguenti categorie:

- associati Fondatori, che partecipano alla costituzione dell'associazione;
- associati Onorari, che sono ammesso all'associazione in base alle loro qualità, caratteristiche e comportamenti;
- associati Ordinari, che sono tutti gli associati diversi dai precedenti.

L'associazione presuppone la pluralità degli associati; il venir meno di tale pluralità è considerato causa di scioglimento dell'associazione.

La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione o morte dell'associato o ovvero scioglimento o estinzione dell'associazione.

Articolo 14 - AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

Partecipanti all'associazione possono essere tutte le persone la cui domanda di ammissione viene accettata dall'organo amministrativo e che versino, all'atto di ammissione, una quota di iscrizione iniziale, di importo determinato di anno in anno dall'organo amministrativo.

Ogni associato, a partire dall'anno successivo rispetto a quello di iscrizione, è tenuto al versamento di una quota associativa annuale; anche la quota annuale che può essere modificata ogni anno dall'organo amministrativo.

L'ammissione di un nuovo associato avviene, su domanda dell'interessato, con decisione dell'organo amministrativo; tale decisione deve essere comunicata all'interessato ed annotata sul libro associati.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere debitamente motivato dall'organo amministrativo; il rigetto deve essere comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto dell'ammissione, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea degli associati ovvero altro organo associativo eletto dall'assemblea a tal fine.

Articolo 15 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Ciascun associato ha il diritto:

- di partecipare a tutte le attività dell'associazione;
- di votare, trascorsi tre mesi dalla sua iscrizione nel libro associati.

Ciascun associato ha il dovere:

- di collaborare al perseguimento delle finalità associative;
- di osservare la prescrizioni dell'atto costitutivo e del presente statuto;
- di osservare le decisioni degli organi sociali;
- di provvedere al pagamento della quota associativa e dei contributi associativi.

Articolo 16 - CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

L'associato cessa di partecipare all'associazione nei seguenti casi:

- cessione della partecipazione, se consentita dallo statuto;
- recesso dell'associato comunicato per iscritto all'organo amministrativo;
- morosità dell'associato nel pagamento della quota associativa, protrattasi per oltre un mese dalla - scadenza del termine di versamento;

- morte dell'associato;

- esclusione dell'associato;

- estinzione o scioglimento dell'associazione.

L'associato receduto, deceduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote associative versate.

Articolo 17 - CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE

La partecipazione all'associazione non é cedibile.

Articolo 18 - RECESSO DELL'ASSOCIATO

L'associato può sempre recedere dalla associazione, senza condizioni o limiti.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

L'associato che recede non ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al patrimonio.

Articolo 19 - MORTE DELL'ASSOCIATO

In caso di morte dell'associato, gli associati superstiti non devono liquidare la quota di partecipazione agli eredi.

Gli associati superstiti possono continuare l'attività associativa con gli eredi, a condizione che questi vi acconsentano.

Articolo 20 - ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione dell'associato per giusta

causa.

SEZIONE IV - ORGANI SOCIALI

IV.1 - L'AMMINISTRAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 21 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre Consiglieri, all'interno del quale devono essere nominati:

- un Presidente;
- un Vicepresidente;
- un Segretario;
- un Tesoriere.

Il Presidente o, in caso di sua assenza o suo impedimento di qualunque genere, il Vicepresidente:

- effettua l'ordinaria amministrazione dell'ente e ne cura l'andamento;
- fa rispettare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni;
- convoca l'Assemblea degli associati e il Consiglio di Amministrazione;
- predispone la bozza del bilancio e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- rappresenta l'ente di fronte ai terzi, anche in giudizio.

Il Segretario:

- coadiuva Presidente e Vicepresidente nello svolgimento delle loro funzioni;
- verbalizza le assemblee soci e le adunanze dell'organo amministrativo;
- cura la tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere:

- cura la tenuta della cassa dell'ente;

- cura la tenuta della contabilità dell'ente;

- effettua verifiche e controlli contabili;

- coadiuva il Presidente o Vicepresidente nella predisposizione della bozza del bilancio.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, Codice del terzo Settore, i primi amministratori sono nominati con l'atto costitutivo, mentre, successivamente, gli amministratori sono nominati dall'assemblea degli associati secondo le modalità di decisione di cui all'articolo <articolo> del presente statuto.

Può assumere la carica di amministratore solo chi sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

La maggioranza degli amministratori viene scelta tra le persone fisiche associate ovvero tra quelle indicate dalle persone giuridiche associate, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 2, Codice del Terzo Settore e 2382 codice civile. Gli amministratori possono essere anche non associati

Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi nome, cognome, luogo e data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi é attribuita la rappresentanza legale dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, Codice del Terzo Settore.

Articolo 22 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA E CESSAZIONE

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dall'assemblea degli associati al momento della nomina e comunque nei limiti di legge.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (inclusa l'ipotesi in cui venga meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari), l'assemblea degli associati provvede alla loro sostituzione.

Articolo 23 - DECISIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente, sempre che ciò non sia già stato fatto dall'assemblea degli associati in sede di elezioni. Il Presidente: coordina ed indirizza l'attività dell'ente; predispone e presenta il bilancio preventivo e consuntivo; esegue le delibere dell'assemblea degli associati e delle adunanze dell'organo amministrativo; nomina i delegati alle riunioni degli organismi provinciali e regionali cui l'ente partecipi.

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare riunendosi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio può essere convocato anche fuori dalla sede legale. In ogni caso, affinché il consiglio sia validamente convocato, occorre che la convocazione e le modalità di svolgimento non siano ingiustificatamente ostative per l'

esercizio delle prerogative degli aventi diritto.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo.

Articolo 24 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue competenze ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si ap-

plicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 codice civile, nei limiti di compatibilità.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 25 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'ente spetta a ciascun consigliere, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della associazione spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, Codice del Terzo Settore. Le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 26 - COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea degli associati può, inoltre, assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica, od assegnare emolumenti, compensi o corrispettivi.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro emolumento, compenso o corrispettivo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Articolo 27 - CONFLITTO DI INTERESSI

Ai sensi dell'articolo 27 Codice del Terzo Settore, al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter codice civile.

Articolo 28 - RESPONSABILITÀ

Ai sensi dell'articolo 28 Codice del Terzo Settore, gli amministratori rispondono nei confronti dell'ente, degli associati, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 codice civile e dell'art. 15 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'art. 2409 codice civile, in quanto compatibile.

Ogni associato o almeno un decimo degli associati in caso di più di 500 associati, può denunziare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea. Se la denunzia é fatta da almeno un ventesimo degli associati, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, comma 2, codice civile.

Non è consentita la rinunzia o la transazione da parte dell'associazione o degli associati all'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Delle obbligazioni e dei debiti assunti in nome e per contro dell'associazione non risponde l'amministratore, ma esclusivamente l'associazione con il proprio patrimonio.

IV.2 - IL CONTROLLO E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 29 - ORGANO DI CONTROLLO

L'assemblea degli associati può eleggere un organo di controllo, monocratico o collegiale, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche quando lo ritenga

opportuno in ragione della complessità dell'organizzazione e delle attività esercitate dall'associazione.

La nomina di un organo di controllo è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero centesimi);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero centesimi);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 (sette) unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo <articolo> del presente statuto.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dagli associati al momento della nomina e non sono rieleggibili.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore. Gli esiti del controllo svolto dell'organo di controllo risultano dal bilancio sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Gli associati possono inoltre assegnare ai componenti dell'organo di controllo emolumenti, compensi o corrispettivi.

Articolo 30 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero centesimi);

- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero centesimi);

- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 (venti) unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo <articolo> del presente statuto.

IV.3 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 31 - DECISIONI DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea degli associati è l'organo deliberativo dell'associazione. Rappresenta tutti gli associati e le deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale.

L'assemblea è convocata dagli amministratori anche quando lo ritengano necessario e ne facciano richiesta, ovvero ne facciano richiesta scritta, con indicazione specifica delle materia da trattare, almeno un decimo degli associati; in questo caso, la convocazione deve essere fatta entro trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'assemblea e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora dell'assemblea, nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal soggetto designato dalla stessa. Le funzioni di segretario vengono affidate dal Presidente dell'assemblea ad un altro associato, salvo che siano già svolte da un notaio.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e in seconda o ulteriori convocazioni qualunque sia il numero dei partecipanti.

In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Il voto, pertanto, è da intendersi per teste.

Il voto è palese, ad accezione della nomina delle cariche sociali che sono elette a scrutinio segreto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati in prima convocazione e almeno 1/3 (un terzo) in seconda o successive convocazioni e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in Assemblea.

Al fine di sciogliere l'associazione e devolvere il patrimonio sociale è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati in caso di numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in caso di numero di associati non inferiore a cinquecento.

L'intervento in assemblea è consentito anche mediante mezzi di telecomuni-

cazione ovvero con l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 32 - COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea della associazione:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei componenti degli altri eventuali organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 33 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e la quota di partecipazione di ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per alle-

gato, l'identificazione degli associati favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo <articolo>. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni degli associati.

SEZIONE V - IL BILANCIO

Articolo 34 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato dall'organo amministrativo agli associati per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e deve essere depositato al registro Unico Nazionale del Terzo Settore o al Registro delle Imprese:

- in generale, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- per gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale obbligati a tenere le scritture contabili di cui all'art. 2214 codice civile, entro sessanta giorni dall'approvazione.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e di legge.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denomi-

nate inferiori ad euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero centesimi) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Se poi i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate non sono superiori ad euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero centesimi), il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo <articolo>, del presente statuto, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 35 - BILANCIO SOCIALE

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) l'organo amministrativo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'organo amministrativo deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati

sul sito internet della associazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 36 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre le scritture prescritte nei precedenti articoli <articoli> del presente statuto, l'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

SEZIONE VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea degli associati nomina un liquidatore scelto tra gli associati stessi.

Il liquidatore nominato, esperita la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti

del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, individuati dall'assemblea degli associati nella decisione di scioglimento.

Articolo 38 - ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE E DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

Al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, l'acquisto della personalità giuridica, l'associazione viene iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 39 - RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 68 ter della legge 89/1913 (legge notarile).